



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Andrea De Sabbata, all'udienza del 29/6/04, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art.429 e 281 *sexies* cpc, dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1197/02 RG Lav.

TRA

SAVIP

rappresentato dagli avv.ti F. M. Jannacchino e P. Coppari
e

Metronotte spa

rappresentata dall'avv. G. Galli

OGGETTO: opposizione ex art.28 L.300/70

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sussiste la legittimazione attiva del sindacato ricorrente, al quale si deve riconoscere il carattere di "nazionalità" ai fini che qui rilevano.

Sul punto, ricordato che il requisito soggettivo contemplato dall'art.28 L.300/70 "presuppone una dimensione organizzativa – quella nazionale – che, per non essere legata né ad una aggregazione a livello interconfederale intercategoriale, né alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di operati-

SENT. N. 623/04

SEZIONE LAVORO

N 1197/02/RGL

N 3502 CRON

DEP 29 GIU. 2004

vità anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie” (cfr. Corte Costituz.334/88), si osserva da un lato che la effettiva diffusione e attività sul territorio nazionale risultano dalla documentazione agli atti (in particolare dagli articoli di stampa), e dall’altro che il numero relativamente limitato degli iscritti deve ritenersi compensato, in termini di sufficiente “rappresentatività”, dal fatto che (come emerge dalla medesima documentazione) si tratta dell’unico sindacato specifico di categoria (tenuto conto del principio secondo cui, per l’aspetto di cui si tratta, “i limiti minimi di presenza sul territorio di un sindacato intercategoriale devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad un’associazione di categoria”: cfr. Cass.11833/02).

Nel merito, il ricorso non può essere accolto, dovendosi ritenere che l’obbligo di preventiva consultazione di cui all’art.8 D. L.vo 532/99 sia relativo alla “introduzione “del lavoro notturno, successiva alla entrata in vigore della legge; oltre al dato letterale, la correttezza di tale impostazione appare sostenuta per un verso dal contenuto del successivo art.10, il quale con evidenza si riferisce appunto (anche) al lavoro notturno già in essere, affidandosi alle previsioni del contratto collettivo applicabile e, in mancanza di queste ultime, imponendo l’obbligo di (mera) informativa in favore delle organizzazioni sindacali; e per altro verso dalla considerazione che nel caso di lavoro notturno già in essere mancherebbe qualsiasi indicazione normativa circa i termini temporali della consultazione, l’inosservanza dei quali potrebbe configurare una condotta antisindacale in senso tipico.

Quanto alla violazione dei successivi art.9 e 10, si osserva in premessa che essa appare dedotta con tenore eccessivamente generico; e si aggiunge peraltro, con riferimento più specifico: quanto all’art.9 comma 1, che si parla anche in questo caso di attività da svolgersi “prima” dell’adibizione al lavoro notturno; e che non è stata dedotta la presenza di specifici “maggiori rischi” (mentre qualora si voglia sostenere tale presenza sulla sola



base del "notorio" in relazione al tipo di mansioni, ciò escluderebbe per definizione la necessità di una specifica informativa);
quanto al comma 2 dell'art.9, che non è stata dedotta la sussistenza di rischi particolari ai sensi del decreto ministeriale (non prodotto in giudizio) di cui all'art.4 del D. L.vo;
quanto all'art.10, che il contratto collettivo agli atti (art.64) effettivamente regola lo svolgimento del lavoro notturno in modo continuativo o in turni regolari (cfr. doc15 di parte ricorrente, della fase sommaria).

L'accoglimento dei motivi di opposizione relativamente alla questione sulla legittimazione attiva giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma del decreto 4/11/02

RIGETTA il ricorso promosso ex art.28, L.300/70.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ancona il 29/6/04.

IL GIUDICE A. De Sabbata

*IL CANCELLIERE C1
(Marisa Cori)*

TRIBUNALE DI ANCONA V° Depositato oggi in Cancelleria
Ancona, 29 GIU 2004
IL CANCELLIERE C1 (Marisa Cori)